

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOTIPI APS

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paolo De Luca

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Adriano DI STASIO

Art. 1. - L'Associazione ARCHEOTIPI APS, associazione non riconosciuta, è una libera Associazione, apartitica e apolitica, ispirata a valori di democrazia, uguaglianza, di rispetto della libertà e della dignità degli associati, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del D. LGS 117/17, nonché dal presente Statuto.
Essa ha sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2. - FINALITÀ

L'Associazione ARCHEOTIPI persegue attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende favorire la promozione sociale attraverso la scoperta e valorizzazione della conoscenza e della fruizione dell'ambiente naturale, della cultura e storia locale con particolare riferimento alle radici storiche e preistoriche di Marano Lagunare e del territorio circostante. Promuove la conoscenza della cultura locale e delle sue connessioni con la storia e la cultura europea e la creazione di momenti aggregativi, formativi e di impegno civile finalizzato allo sviluppo di relazioni sociali in particolare giovanili e anche intergenerazionali, all'insegna dell'interscambio culturale.

Art. 3. - ATTIVITÀ

L'associazione ARCHEOTIPI per il raggiungimento dei suoi fini, promuove, organizza e gestisce varie attività, in particolare:

- attività culturali e artistiche, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre;
- attività di ricerca, indagine e studio del territorio, in particolare maranese e lagunare, per la conoscenza delle radici culturali e delle caratteristiche ambientali e naturalistiche;
- attività di formazione, attività didattiche anche laboratoriali, corsi di formazione e/o aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati per favorire la promozione e divulgazione delle attività svolte, pubblicazione di newsletter, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e ricerche.
- Attività di comunicazione, anche con l'organizzazione di eventi e iniziative di aggregazione e collaborazione finalizzate allo sviluppo di relazioni sociali giovanili, allo sviluppo di sinergie con realtà simili e all'interscambio culturale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Attività turistiche, ricreative ed educative rivolte ai soci ed al territorio coerenti con le finalità associative.
- Gestione di spazi dedicati, locali, servizi e attività connesse agli scopi statutari.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata

abituale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) *formazione universitaria e post-universitaria*;

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del D. LGS 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale e da quelle sopra indicate, anche di carattere commerciale, esclusivamente se si tratta di attività a queste strettamente connesse o per loro natura accessorie, strumentali od integrative delle stesse, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera libera, gratuita e volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e si avvale prevalentemente di giovani per il perseguimento degli scopi statuti, valorizzandone le competenze e favorendone la crescita.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 4. SOCI

L'Associazione ARCHEOTIPI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci: persone fisiche o Enti senza scopo di lucro che si impegnano a rispettare il presente statuto, i regolamenti e deliberazioni interne, a contribuire al raggiungimento degli scopi

associativi e al miglioramento dell'Associazione. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono diventare soci i maggiori di anni 14; in caso di minore età la richiesta dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

I soci sono tenuti a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. se il numero dei soci diviene inferiore ai limiti minimi previsti, si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero di soci.

Art. 5. - L'ammissione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, e al versamento della quota associativa annuale.

In caso di comportamento difforme o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Organo di Amministrazione potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7. Il Socio ha diritto ad essere informato periodicamente sull'attività dell'Associazione.

Partecipa liberamente alla vita associativa e prende parte all'Assemblea esercitando il diritto di voto come stabilito all'art. 11.

Ha inoltre la possibilità di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberatori sociali nonché di accedere alle informazioni relative all'attività svolta nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del diritto di riservatezza.

gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. la documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 8. GESTIONE DELLE RISORSE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Organo di Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 9. – L'Anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione provvede a redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo nelle forme previste dall'art.3 c. 1-2 e dall'art 4 c.1 del D. LGS 117/17 che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Dopo l'approvazione il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 10. – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente.

Art. 11. – L'ASSEMBLEA DEI SOCI è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono essere eletti alle cariche associative i maggiori di anni 18. In caso l'associato sia un Ente/Associazione il voto sarà esercitato dal legale rappresentante o suo delegato.

Per poter partecipare all'Assemblea è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dall'Organo di Amministrazione o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti..

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,

- eleggere il Presidente e i membri dell'Organo di Amministrazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- revocare il mandato agli Organi di Amministrazione;
- approvare i regolamenti interni.
- approvare il bilancio di esercizio e la relazione morale del Presidente,
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c.3 del c.c.) la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. *(ex art 21 c.2 del C.C.)*.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è l'organo esecutivo dell'Associazione ARCHEOTIPI.

È composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, compreso il Presidente e dura in carica 3 anni. I membri sono rieleggibili per 10 mandati. La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Elegge al proprio interno il Vice-Presidente, il Tesoriere e le eventuali altre cariche utili alla gestione dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

In caso di decadenza o dimissioni da parte di un membro dell'Organo di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti. Qualora non disponibile, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per la nomina di un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Direttivo. La sostituzione non è obbligatoria se il numero dei membri del Organo di Amministrazione non scende sotto il numero minimo previsto.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Possono essere previsti i rimborsi delle spese regolarmente documentate e approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 13 bis. – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed è convocato da:

- Il Presidente;
- da almeno 2/3 dei componenti del Organo di Amministrazione, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti i 2/3 dei componenti.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Provvedere a tutto ciò che concerne la buona gestione dell'Associazione e la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi,
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea,
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione,
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno,
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo,
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Redigere, di ogni riunione, il verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 14. – Il PRESIDENTE è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Organo di Amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di varie attività, previa approvazione del Organo di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, riferendone al Organo di Amministrazione alla prima occasione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal vice-Presidente. In caso di impedimento permanente, decadenza o dimissione del Presidente, il vice-Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 15. – Il Tesoriere verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.16. Organi di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 D. Lgs. 117/17 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D. Lgs. 117/17 l'Assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti.

Art. 17. LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

Art. 18. VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi dell'opera di Volontari.

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organi di amministrazione. sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari. le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117. la qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19.

– Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

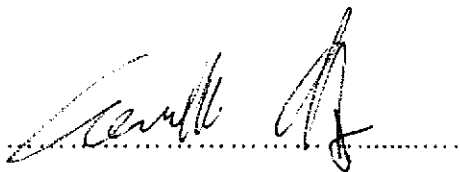
Art. 20.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

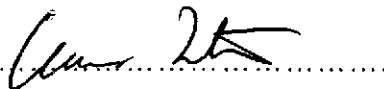
Non soggetto ad imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Lgs 117/2017

Marano Lagunare, 20/11/2021

Presidente:



Vice Presidente:



Amministratore:

